

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO PREVISTO NEL CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)

IDEE & LAVORO s.r.l.s. con sede legale a Cagliari in viale Marconi 175, c.f. P.IVA (03928670920), nel corso della presente più brevemente denominata "Agenzia" nella persona del Legale Rappresentante dottor Michele Silenu

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, P.I. 02268260904, sede legale in via San Pietro n. 10 Palazzo Bompiani in Sassari di seguito definita, per brevità "Azienda", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano

Premesso

Che la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e sicurezza sociale, ha approvato l'attività Formativa Autofinanziata per il conseguimento della Qualifica di Operatore Socio sanitario (OSS), con un percorso formativo di 1000 ore;

Che l'Agenzia, per la realizzazione dei percorsi formativi, ha necessità di inserire gli allievi previsti in Aziende Sanitarie per un tirocinio di 250 ore.

Si conviene quanto segue

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'AZIENDA ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione su proposta dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.

Art. 2

- 1.** Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
- 2.** Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Agenzia in veste di responsabile didattico- organizzativo e da un responsabile aziendale (tutor aziendale), indicato dal soggetto ospitante.
- 3.** Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) firmare il registro di rilevazione della presenza giornaliera in Azienda;
- b) svolgere le attività previste dal programma di Tirocinio-Stage;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio per tutta la durata del tirocinio e per i 5 anni successivi alla sua cessazione per qualsivoglia ragione avvenuta;
- e) rispettare i regolamenti e le prassi aziendali, fare uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e ad averne cura, non apportare alcuna modifica di propria iniziativa ai macchinari e/o dispositivi di sicurezza, rispettare le norme antinfortunistiche;
- f) collaborare con i tutor per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
- g) seguire le indicazioni del tutor dell'Agenzia formativa e del tutor aziendale;
- h) redigere su indicazione del tutor dell'Agenzia formativa una relazione sull'attività svolta.

La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione all'Agenzia, al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.6.

Art. 4

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.
- b) mettere a disposizione i propri dipendenti e/o collaboratori che assumano il ruolo di tutor aziendale, che avranno la responsabilità di seguire i tirocinanti, di esprimere una valutazione finale sulla realizzazione del programma e sul raggiungimento degli obiettivi, di redigere una relazione conclusiva delle attività svolte;
- c) segnalare tempestivamente all'Agenzia formativa le eventuali assenze dei tirocinanti.
- d) contribuire, a conclusione dell'esperienza, alla valutazione del tirocinio;
- e) rilevare la presenza giornaliera dei tirocinanti su apposito registro, mediante firma apposta dal tutor aziendale;
- f) rispettare e far rispettare il programma di Tirocinio-Stage in tutti i suoi aspetti;

Art. 5

Le Parti espressamente convengono che, trattandosi di tirocinio curriculare, per l'attività di formazione, non sarà riconosciuta alcuna indennità in favore del tirocinante.

Art. 6

L'agenzia dichiara che i tirocinanti sono coperti da polizza assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro INAIL pos. n° PAT 096029579-71 cod. INAIL Ditta 13971839 Sede di Cagliari e da Assicurazione Infortuni e Responsabilità civile rischi diversi n. 559.014.0000902309 del 26/04/2022, soggetta a rinnovo annuale, che l'Agenzia si impegna a comunicare tempestivamente, emessa dalla Vittoria Assicurazioni – Agenzia Cagliari – Pirri.

Art. 7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per l'A.O.U. alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura verso l'allievo, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Per la prestazione del Tirocinio l'Agenzia Formativa si impegna a riconoscere all'AOU di Sassari un rimborso per un importo lordo complessivo corrispondente a € 1,20 (uno/20) all'ora ad allievo, e sarà corrisposto a seguito di rilascio di idonea fattura, alla conclusione dell'attività di tirocinio.

Art. 8

Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna parte tratterà i dati personali dei tirocinanti in qualità di titolare autonomo del trattamento e, pertanto, provvederà a trasmettere a quest'ultimo relativa informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016. Il tirocinante sarà nominato da soggetto ospitante quale incaricato o Responsabile esterno del trattamento e, pertanto, lo stesso non potrà in alcun modo trasmettere i dati personali di titolarità di soggetto ospitante ad università.

La violazione delle previsioni di cui alla presente clausola darà diritto alla parte non inadempiente di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito.

Art. 9

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della presente e sino al termine delle attività indicate nel punto 1.

Art. 10

L'agenzia dichiara di conoscere le previsioni di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni ed è consapevole che tale Decreto prevede la responsabilità diretta di soggetto ospitante per i reati commessi, tra gli altri, dai suoi dipendenti, consulenti, fornitori e altre terze parti in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'agenzia dichiara di aver ricevuto copia del Codice etico e di tutta la documentazione predisposta in attuazione del D.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e di essere stato informato che è possibile ottenere copia cartacea ed integrale della stessa, rivolgendosi direttamente a soggetto ospitante.

L'agenzia si impegna sin d'ora a tenere un comportamento conforme alle previsioni contenute nel Decreto e ai principi richiamati dal Codice Etico.

L'inosservanza da parte dell'agenzia di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto e o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà soggetto ospitante a risolvere la stessa con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

Art. 11

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione allo stesso saranno di competenza del Tribunale di Sassari.

Art. 12

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Per l'Agenzia Formativa
IDEE & LAVORO
Il Legale Rappresentante
Dottor Michele Silenu

Per L'A.O.U. SASSARI
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Lorenzo Spano